

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1790-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 marzo 2024 (v. stampato Senato n. 1014)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 marzo 2024*

(Relatore: **BOF**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 1790. La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 21 marzo 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1790.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1790 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 9 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 6 articoli, per un totale di 21 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare misure per assicurare lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paraolimpici invernali « Milano Cortina 2026 »;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 5 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

plurime disposizioni del decreto-legge appaiono di natura « provvedimentale »; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, individua ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, specificando che tale soggetto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; il comma 1-*bis* del medesimo articolo, a sua volta, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, R.F.I. S.p.a. è incaricata dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, subentrando in tutti i rapporti giuridici, tanto quelli attivi quanto quelli passivi, nonché procedimentali in sede amministrativa, alla Società precedentemente incaricata; ancora, il comma 1-*ter* del medesimo articolo prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MXP – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale » relativo all'aeroporto di Malpensa e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., introducendo, al contempo, una clausola di salvaguardia degli atti adottati e dei

rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di «leggi-provvedimento», che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare «il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo», con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come «luogo elettivo di composizione degli interessi»: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella «successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto»; la formulazione delle disposizioni citate potrebbe quindi essere approfondita alla luce del principio richiamato dalla Corte;

l'articolo 3, al comma 1, stabilisce che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate; il medesimo articolo, al comma 2-*bis*, prevede invece che l'amministratore delegato *pro tempore* di R.F.I. S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di rimozione di passaggi a livello presenti sulla S.S. 38; entrambi i soggetti operano con i poteri previsti all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, secondo cui per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), fatto salvo il rispetto dei principi comuni previsti nell'ambito delle modalità di affidamento delle opere pubbliche (di cui ai previgenti articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda da ultimo l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 13 marzo 2024 sul disegno di legge C. 1752 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, relativo all'attuazione del PNRR);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-ter e l'articolo 3, commi 1 e 2-bis.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1790, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante « Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." »;

rilevato che:

il decreto-legge è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi previsti dai XXV Giochi olimpici invernali e dai XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, nonché a procedere ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

in particolare, a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, l'articolo 1 del decreto-legge individua a decorrere dal 6 febbraio 2024 la società ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore delle opere elencate nell'Allegato A del decreto-legge, prevedendo che essa subentri alla Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » nonché RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-bis e FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale »;

l'articolo 2 modifica la *governance* della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » con riferimento alle funzioni del presidente, dell'amministratore delegato e del consigliere, attribuendo all'amministratore delegato le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali indicati all'Allegato B nonché per gli interventi di adeguamento di alcuni specifici impianti

sportivi e stabilisce che i due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni debbano essere designati uno dalla regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, che l'amministratore delegato di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, potendo avvalersi delle strutture della medesima società oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali;

l'articolo 3-bis prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate *ad hoc*. In particolare, la disposizione introdotta dal Senato stabilisce che gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, che gli enti concedenti degli impianti sportivi sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento e che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie nonché, a seguito dell'esame in Senato, disposizioni sull'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali finalizzate al contrasto al dissesto idrogeologico, e l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge;

l'Allegato A prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore; l'Allegato B prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » quale commissario straordinario mentre l'Allegato A-bis elenca le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

vengono in rilievo prevalentemente i temi degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha chiarito che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato;

con riferimento all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza sia per un momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, sia per un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *l)* della Costituzione;

ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto-legge, oltre a prevedere all'articolo 2 che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede ulteriori forme di coinvolgimento all'articolo 3-bis,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge disegno C. 1790, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento persegue l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA, detta Simico SpA;

preso atto del contenuto dell'articolo 4, che, nel prevedere disposizioni transitorie e finanziarie, contempla, tra l'altro – per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina – norme volte ad autorizzare l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a reclutare personale (dirigenti, funzionari nonché lavoratori di elevata professionalità) nel biennio 2024-2025 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0083170